

Oggetto : Adeguamento dello statuto sociale e del regolamento sul controllo analogo di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. al codice dei contratti pubblici ed al Testo unico delle società a partecipazione pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste,

- la legge provinciale 16/6/2006, n. 3;
 - la legge provinciale del 27/12/2010 n. 27;
 - la legge provinciale 10/2/2015 n. 1;
 - la legge provinciale 29/12/2016 n. 19;
 - la direttiva appalti 2014/24/UE (*Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE*), settori ordinari (in sostituzione della direttiva 2004/18/Ce);
 - la direttiva appalti 2014/25/UE (*Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE Testo rilevante ai fini del SEE*), settori speciali, in sostituzione della direttiva 2004/17/Ce;
 - la legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*);
 - la legge delega 11/2016 (*Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);
 - il d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici);
 - il d.lgs. 175/2016 (TUSPP o TU 2016 come corretto dal d.lgs. 100/2017);
 - il d.lgs. 56/2017 (correttivo al codice dei contratti pubblici) in vigore dal 20/5/2017;
 - lo statuto di questo ente;
 - lo statuto della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.;
 - il regolamento sul controllo analogo della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.;
 - il codice civile;
 - la delibera d' impulso di consiglio di amministrazione della citata società del 10/07/2017 con in allegato : 1) il glossario dei principali termini introdotti dal codice dei contratti pubblici e dal TU 2016; 2) la bozza di modifica di statuto di cui trattasi con riferimento all' oggetto sociale ed alle previsioni introdotte dal citato d.lgs. 50/2016 e dal d.lgs. 175/2016; 3) la bozza di modifica al vigente regolamento sul controllo analogo (e relativa rubrica);
- considerato,*
- che questo ente partecipa al capitale della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. con n. 50.341 zioni ordinarie con diritto di voto, del valore unitario nominale di euro 1 (uno), pari ad euro 50.341,00 di capitale sociale, coincidente con il 0,9152 arr % del capitale totale deliberato, sottoscritto e versato ad oggi pari ad euro 5.500.000.-;
 - che questo ente partecipa in via diretta al capitale della citata società di diritto privato ricompresa nel Capo V, Titolo V, Libro V, del codice civile, a totale capitale pubblico, attiva nei servizi pubblici locali di rilevanza economica d' interesse generale *in house*, attratta al controllo analogo congiunto, con le azioni non quotate nei mercati regolamentati, che adotta come modello di governo quello tradizionale collegiale, che dispone di diritti esclusivi e/o speciali, con l' obbligo del perseguimento dell' equilibrio economico-finanziario;
 - che in tal senso è stato acquisito in atti il *dossier* riferito al “*Glossario dei principali termini che interessano le modifiche di statuto*”, per un totale di pagg. 15;

— opportuno modificare l'oggetto sociale sommando le previsioni dell'art. 4, c. 2, lett. a) e d), fermo restando il dettato del successivo c. 5, del d.lgs. 175/2016 e pertanto prevedendo i seguenti aggregati omogenei : a) attività istituzionale; b) attività in libero mercato; ricomprensendo nella lettera a) le seguenti attività : a1) servizi pubblici locali; a2) l' autoproduzione di energia elettrica destinata all' acquirente unico e come tale non collocata sul mercato; a3) l' autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali;

noto,

— che sulla base della legge delega 11/2016, il 19/04/2016 è entrato in vigore il d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*);

— che il decreto citato nella precedente alinea è stato attratto all' "Avviso di rettifica" pubblicato in GURI n. 164 del 15/7/2016;

— che con riferimento al suddetto decreto, esso è stato oggetto dell' integrativo e correttivo di cui al d.lgs. 56/2017, in vigore dal 20/5/2017;

— che il 23/9/2016 è entrato in vigore il d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), non inciso dalla sentenza Corte costituzionale n. 251/2016 ai sensi degli artt. 16 (*Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione*) e 18 (*Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche*), della legge delega 124/2015 recante *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche* (cfr. il parere Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, parere 17/1/2017, n. 83); — che con riferimento al citato d.lgs. 50/2016, si applicano in *primis* (con riferimento al modulo gestorio *in house* di cui trattasi) le disposizioni degli artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso e 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*);

— che con riferimento al citato d.lgs. 175/2016 (TUSPP), attratto al correttivo di cui al d.lgs. 100/2017 in vigore dal 27/6/2017, si applicano in *primis* (con riferimento al modulo gestorio di cui trattasi) le disposizioni degli artt. 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. d) e 4 (*Finalita' perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), cc. 1 e 2, lett. c) esclusa e 16 (*Società in house*) fermo restando le definizioni in generale di cui al già citato art. 2 (*Definizioni*) del medesimo TU;

— che sulla base delle leggi provinciali citate, il termine di cui all' art. 26 (*Altre disposizioni transitorie*), per l'adeguamento dello statuto sociale (e del regolamento di controllo analogo) è fissato al 31 dicembre 2017;

preso atto,

— che si rende quindi necessario procedere alle modifiche di statuto della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.;

— che la forma giuridica applicata della citata società risulta coerente con il dettato dell'art. 3 (*Tipi di societa' in cui e' ammessa la partecipazione pubblica*), c. 1, TUSPP;

— del contenuto dell' art. 1 (*Oggetto*), c. 3, TU 2016, il quale prevede che : «*3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle societa' a partecipazione pubblica le norme sulle societa' contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato*»;

— che sotto il profilo motivazionale (ai sensi generali dell'art. 97 Costituzione) è oggi possibile sommare ai servizi pubblici locali d' interesse generale anche l'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali, quale opportunità offerta dal Legislatore nazionale del 2016, che questo ente intende cogliere al fine di dar luogo ad una delegazione interorganica tra il medesimo e la società di cui trattasi, la più ampia possibile, per tutte le sinergie sistemiche derivanti;

— che l'ANAC ha stabilito che la propria Linea guida n. 7 *Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016*, approvata dall'ANAC con delibera 15 febbraio 2017, n. 235 e come da comunicato del Presidente di tale

Autorità del 10/5/2017 depositato in segreteria il 29/5/2017, con elenco in vigore dal 15/9/2017, di poi con ulteriore comunicato del Presidente di tale Autorità del 05/07/2017 posticipato al 30/10/2017; — che si attende, a seguito del correttivo al codice dei contratti pubblici, la versione definitiva della sopraccitata linea guida n. 7;

— che in relazione all'ipotesi prevista dall'art. 14 (*Crisi d'impresa di societa' a partecipazione pubblica*), il Legislatore nazionale del 2016 ha introdotto la così detta filiera del rischio da crisi aziendale da riprendersi nella relazione di governo da parte dell' organo amministrativo della società, la quale interessa, *in primis*, oltre che il citato art. 14, anche l' articolo 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle societa' a controllo pubblico*), cc. 2 e 6 del TUSPP;

— che il Legislatore del 2016 ha introdotto le previsioni sugli strumenti di governo di cui all' art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle societa' a controllo pubblico*), c. 3, lett. da a) a d) del TUSPP;

— che il Legislatore nazionale del 2016 ha introdotto precisi principi di riduzione dei costi totali di funzionamento all'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5 del TUSPP;

— che in relazione a quest'ultimo aspetto spetta al massimo consesso degli enti soci formulare i propri indirizzi, ai sensi del citato art. 19, TUSPP;

— che in sintesi si ha (come fasi della filiera del rischio da crisi aziendale presente nel TUSPP): 1) con riferimento all'efficienza gestionale, come da art. 1, c. 2 e quindi alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, come da art. 5, c. 1, 1° periodo; 2) con riferimento alla riduzione dei costi totali di funzionamento (nel seguito considerati quest'ultimi in via più che proporzionale rispetto al tasso di sviluppo del valore della produzione, come da art. 19, cc.5, 6 e 7; 3) l'introduzione degli specifici programmi di valutazione del rischio da crisi aziendale, come da art. 6, c.2; 4) l'applicazione degli strumenti di governo, come da art. 6, cc. 3, 4 e 5; 5) le potestà (e i doveri) del Sindaco, come da art. 9, cc. 3 e 4; 6) le deleghe all'amministratore delegato, come da art. 11, c.9, lett. «a», prima parte; 7) la responsabilità civile ed erariale in capo agli organi societari di amministrazione e di controllo, come da art. 12, cc. 1 e 2; 8) l'estensione a tutti i soci della potestà di presentare denuncia di grave irregolarità al tribunale, come da art. 13, c.1; 9) l'applicazione del regime del fallimento, gli indicatori di crisi aziendale, ed i vincoli per gli enti locali, come da art. 14, cc. 1, 2, 3, 4, 5, 6; si affiancano: 10) le disposizioni sul reclutamento del personale, come da art. 19; 11) i piani di razionalizzazione periodica, come da art. 20, cc. 1 e 2 (di quest'ultimo comma

vedasi in particolare il dettato della lett. «e»); 12) la riduzione dei compensi agli amministratori come da art. 21, c.3 con le deroghe previste dal 3° periodo; 13) la revisione straordinaria delle partecipazioni come da art. 21, cc. 1 e 2; per l'indicatore del rischio da crisi aziendale vedasi il contenuto dell'art. 14, c. 2, TUSPP;

considerato,

— che il TUSPP apre all'ipotesi dell'attività così detta in libero mercato (o altrimenti detta commerciale o non protetta o di diritto privato) ai sensi dell' articolo 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle societa' a controllo pubblico*), c. 1;

— che tale attività in libero mercato comporta *ope legis* la separazione contabile tra le attività di servizio pubblico locale e in libero mercato, ai sensi del citato art. 6, c. 1, d.lgs. 175/2016;

— che tale attività in libero mercato dovrà comunque rispondere al principio generale di cui all' art. 1 (*Oggetto*), cc. 2 e 3, TUSPP, in simmetria informativa con i principi generali dell' art. 97 Costituzione;

— che le modifiche allo statuto sociale di cui trattasi interessano gli articoli 2, 3, 5, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, e 35;

— che le modifiche al regolamento sul controllo analogo interessano nella titolazione l'inserimento della locuzione «*congiunto*», e quindi l'intestazione, il sommario, le premesse generali (punti 6, 9, 10, 11, 12 e 13), le premesse particolari (punti 1.2.2), 1.2.3), 1.3, 2, 3 e 4, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17;

precisato,

— che sarà poi cura dell'organo esecutivo di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. dare luogo: 1) alla specifica programmazione e quindi alla filiera del rischio da crisi aziendale come da artt. 6, c. 2 e 14, c. 2, TU 2016; 2) agli strumenti di governo come da art. 6, c. 3, TU 2016; 3) al contenimento dei costi totali di funzionamento come da art. 19, c. 5, TU 2016 sulla base degli indirizzi degli enti pubblici soci;

— che è cura del Presidente dell'organo esecutivo di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. la convocazione dell'assemblea straordinaria presente il notaio incaricato, provvedendo il legale rappresentante o suo delegato per quanto di competenza;

— che sarà poi cura dell'organo amministrativo introdurre la relazione sul governo della società come da artt. 6, cc. 2 e ss. e 14, c. 2, d.lgs. 175/2016 sia con riferimento agli strumenti programmatici sia come sezonale della relazione sulla gestione (art. 2428 codice civile) al bilancio consuntivo di ogni esercizio ovvero della nota integrativa di cui all'art. 2427 c.c. nel caso di bilancio abbreviato di cui all'art. 2435-bis c.c.;

— che gli indirizzi sul contenimento dei costi totali di funzionamento, rappresentano (ai sensi dell'art. 19, c. 5, TU 2016) i possibili recuperi di economicità, efficacia ed efficienza in capo al soggetto gestore, tenendo conto del settore di riferimento. Trattasi di obiettivi annuali (tra due esercizi consecutivi) e pluriennali (per es. tra tre esercizi consecutivi), nel senso che eventuali obiettivi annuali non raggiunti dovranno comunque essere assicurati nel triennio.

Detti macro obiettivi potrebbero ragionevolmente (e sempre riferendosi al settore di riferimento) essere quelli di un aumento dei costi totali di funzionamento inferiori all'aumento del valore della produzione (ovvero una riduzione dei costi totali di funzionamento maggiore della riduzione del valore della produzione).

Detti micro obiettivi potrebbero essere quelli di un aumento della somma del costo del lavoro e servizi (B9 e B7, art. 2425 codice civile) inferiore all'aumento del valore della produzione (ovvero una riduzione di tale somma maggiore della riduzione del valore della produzione);

— che gli indirizzi sulla riduzione dei costi totali di funzionamento, ivi compreso il costo del lavoro, tengono comunque conto della realtà di settore e del *trend* sul valore della produzione;
ritenuto,

— di aver fornita ampia motivazione sui presupposti di fatto e di diritto che fanno da sfondo alla presente deliberazione;

— che la copia in atti del vigente statuto di cui trattasi nella versione modificata ai fini delle decisioni di assemblea straordinaria presente il notaio incarico, risulti coerente con quanto sopra specificato;

— che la copia in atti delle modifiche al regolamento sul controllo analogo, risulti coerente con quanto sopra specificato;

— che quanto indicato nelle due precedenti alinee, *per relationem*, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti i seguenti pareri del segretario comunale da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, come segue:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;

- parere di regolarità, quale attuale responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto doveroso procedere all'adeguamento statutario e del regolamento del Comitato di controllo analogo;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige D.P.G.R. 1° febbraio 2005, n. 3/L, ed in particolare gli articoli 26, 28, 29, 39, 68, 79 ed 81;

Sentita l'illustrazione dettagliata del Sindaco

Con voti favorevoli tredici, ed astenuti due, i Consiglieri del Gruppo Orizzonte comune (in attesa di conoscere gli sviluppi relativi alla posizione del Comune nei confronti della sia della Società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. e della Società Geas S.P.A), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) di approvare le modifiche al vigente statuto della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. per le parti esposte nella parte narrativa con riferimento agli artt. sopra citati;
- 3) di approvare le modifiche al vigente regolamento sul controllo analogo (rubrica compresa) per le parti esposte nella parte narrativa con riferimento agli artt. sopra citati;
- 4) d' invitare il legale rappresentante o suo delegato di questo ente socio a dare luogo all'assemblea straordinaria di modifica dello statuto di cui trattasi;
- 5) d' invitare il legale rappresentante di questo ente socio a firmare il novellato regolamento sul controllo analogo congiunto;
- 6) che il contenimento dei costi totali di funzionamento su base annuale e su base triennale cumulativa terrà conto di un aumento dei costi totali di funzionamento inferiore all' aumento del valore della produzione, nonché (tenendo conto della realtà di settore) di un aumento della somma del costo del lavoro e dei servizi (B9 e B7, art. 2425 codice civile) inferiore all' aumento del valore della produzione (ovvero di una riduzione più che proporzionale dei costi totali di funzionamento o della sopraccitata somma rispetto alla riduzione del valore della produzione) e del fatto che se in un esercizio uno dei sopraccitati fattori non fosse stato raggiunto esso deve comunque essere stato raggiunto nel confronto triennale;

Inoltre, in considerazione della necessità, rappresentata dalla Società di poter formalizzare al più presto le modificazioni sopra disposte, per finalità operative

Con voti favorevoli tredici, ed astenuti due, i Consiglieri del Gruppo Orizzonte comune, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

di dotare la presente deliberazione dell'immediata eseguibilità

Allegati :

- glossario dei principali termini;
- bozza di modifica di statuto sociale della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.;
- bozza di modifica al regolamento sul controllo analogo della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (ricorso alternativo al precedente).

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Oggetto: Adeguamento dello statuto sociale e del regolamento sul controllo analogo di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. al codice dei contratti pubblici ed al Testo unico delle società a partecipazione pubblica.

Pareri ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31.

Art. 56 (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture)

1. *Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.*
2. *Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*

Art. 56-ter (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. *Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.*

Visti gli artt. artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprime

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente
- parere favorevole di regolarità contabile.

in data 25/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO



Parere relativo a quanto disposto con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 31/11/14 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO




Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Franco Bazzoli



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Valerio Bonazza



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 79, del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Lì, 3/8/2017

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO TELEMATICO

<https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/sella-giudicarie>

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza.

Addi

IL SEGRETARIO
Todaro dr. Vincenzo